

10, e 101, comma 1 del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai cosiddetti valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente. Limiti o standard non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

## NOTA

*Il consiglio di Stato si è pronunciato i tema di limiti per lo scarico in pubblica fognatura. La vicenda riguarda una società che ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nella parte in cui la Pa ha prescritto la trasmissione della analisi delle acque reflue prodotte dall'insediamento con riferimento alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, che contiene i limiti per lo scarico in acque superficiali (e non per lo scarico in rete fognaria). Il Tar Campania, Napoli, sez. V, dopo avere accolto la domanda cautelare, annullava l'atto impugnato, ritenendo, in particolare, «irrazionale l'estensione dell'applicazione dei più rigidi parametri previsti per l'immissione nelle acque superficiali agli scarichi in fognatura, comportante per l'impresa ricorrente, al fine di adeguarsi, un ingente e ingiustificato onere economico, contrario alla politica economica comunitaria e nazionale volta a favorire le piccole e medie imprese». La Pa presentava, dunque, appello al consiglio di Stato affermando che il Tar avrebbe mal interpretato gli artt. 101 e 124, D.Lgs. n. 152/2006, che onerano «l'amministrazione preposta alla tutela delle acque a stabilire, a prescindere dal corpo ricettore, i parametri d'immissione più adeguati alla salubrità dell'ambiente». Il consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello dell'amministrazione, in considerazione del fatto che gli artt. 101, comma 1 e 124, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006 costituiscono un sistema normativo che mira ad assicurare «la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite*

che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente». *Da ciò deriva che i limiti stabiliti inizialmente nell'autorizzazione non sono fissati «una volta per tutte», ben potendo essere modificati in sede di rinnovo in ragione degli obiettivi di qualità delle acque. Il consiglio di Stato evidenzia, peraltro, come la determinazione di limiti più restrittivi sia stata effettuata per tutelare la salubrità dell'ambiente e dei cittadini, «vale a dire per salvaguardare interessi pubblici posti al vertice nella scala assiologica che orienta l'azione amministrativa e, comunque, non recesivi rispetto agli opposti interessi economici dell'impresa». Al contrario, nella sentenza del Tar, richiamando la politica economica comunitaria e statale a favore delle piccole e medie imprese, ha dato prevalenza «all'esigenza di non aggravare di ulteriori oneri a carico l'impresa, esonerandola di fatto dall'adeguamento degli scarichi prodotti ai nuovi standards di tutela dell'ambiente». Per queste ragioni, il consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'amministrazione.*



## Aria. Natura istantanea del reato di getto pericoloso di cose

*Cassazione penale, sezione III, 15 giugno 2016, n. 24817, pres. Amoresano, rel. Gai*

### Emissioni – Getto pericoloso di cose – Art. 674, codice penale – Natura istantanea – Valutazione della prova

Il reato di getto di cose pericolose, di cui all'art. 674 del codice penale, ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo, mentre, con riguardo specifico all'emissione molesta di gas, di vapori o di fumo, la contravvenzione di cui all'art. 674 del codice penale, è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse.

## NOTA

*La Cassazione penale è intervenuta su una vicenda scaturita dalla contestazione del reato di getto pericoloso di cose, ex art. 674, codice penale, nei confronti di un soggetto per aver dato fuoco a materiale in plastica e in alluminio, provocando così emissioni di fumi maleodoranti ed irritanti, atti a molestare i vicini. Il pubblico ministero richiedeva al Gip del tribunale di Asti l'emissione del decreto penale di condanna. Il tribunale, tuttavia, pronunciava sentenza di proscioglimento perché «il fatto non sussiste». Avverso la sentenza, la procura ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il tribunale avrebbe errato ritenendo che il reato di cui all'art. 674, codice penale, abbia natura permanente, e non istantanea, prosciogliendo pertanto l'imputato perché l'episodio denunciato era stato occasionale. Il tema è, sostanzialmente, quello della natura permanente o istantanea del reato di getto pericoloso di cose. La corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero poiché «la sentenza assolutoria impugnata ha disatteso i principi ermeneutici» elaborati dalla Cassazione in tema di natura istantanea del reato di getto di cose pericolose. Secondo quanto pacificamente affermato dalla supre-*

*ma Corte, infatti, «il reato di getto di cose pericolose, di cui all'art. 674, codice penale, ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente». Il reato in questione ha, invece, natura permanente se le emissioni sono connesse all'esercizio di un'attività economica, mentre, nel caso specifico di emissione molesta di gas o vapori, la contravvenzione di cui all'art. 674, codice penale «è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse». Ne deriva che, affinché il reato possa dirsi integrato, «è sufficiente anche un solo atto mediante il quale si provoca un'emissione molesta». Inoltre, la Cassazione rileva che l'idoneità della condotta a produrre emissioni moleste debba essere dimostrata. Pertanto, la sentenza di proscioglimento del Gip è erronea «poiché non solo il giudice ha disatteso il principio di diritto della natura istantanea del reato de quo, ma ha escluso l'idoneità della condotta emissiva, di cui al capo di imputazione, ad offendere o molestare le persone esposte, sulla base di una non consentita valutazione del materiale probatorio». La Cassazione ha così disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero.*